

ORIGINALE

Deliberazione N. **8**

Data **23/02/2009**



COMUNE DI GOLASECCA

PROVINCIA DI VARESE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di 1^a convocazione-seduta pubblica

Oggetto: **Modifica art. 9, comma 2, della convenzione Consorzio ATO.**

L'anno **duemilanove**, addì **ventitre** del mese di **febbraio** alle ore **21.00** nella Residenza Municipale, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

Eseguito l'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	PANDIN ALDO	Sindaco	X	
2	ASPESI FRANCO	Consigliere	X	
3	GANI ANGELO	Consigliere	X	
4	SIGNORELLI GIANCARLO	Consigliere	X	
5	SEGALA ADRIANO	Consigliere	X	
6	POLIMENI FRANCA	Consigliere	X	
7	FRANCESCHI GIORGIO	Consigliere	X	
8	PANIZZA ROBERTO	Consigliere	X	
9	FRANCINI MARIA CARLA	Consigliere	X	
10	REGGIO MARIA MADDALENA	Consigliere	X	
11	CHIERICHETTI GIAN LUIGI	Consigliere	X	
12	PELLIZZARO EDI MARIA	Consigliere	X	
13	CALDERARA GIANANTONIO	Consigliere		X
			12	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Buzzetti Giovanni.

Il Sig. PANDIN ALDO nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

OGGETTO: Modifica art. 9, comma 2, della Convenzione Consorzio ATO.

Riscontrata la presenza di n. 12 Consiglieri Comunali e l'assenza giustificata di n. 1 Consigliere Comunale (Calderara Gianantonio).

Relaziona il Sindaco che dà lettura della proposta di modifica dell'art 9, comma 2 della Convenzione proposta da A.T.O.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Del. C.C. n. 34 del 23/10/2006 con la quale si approvava la convenzione per la costituzione del Consorzio tra gli Enti Locali dell'Ambito Ottimale della Provincia di Varese ed il relativo statuto consortile;

PRESO ATTO che la Convenzione e lo Statuto sono stati sottoscritti e registrati presso l'Agenzia delle Entrate di Varese il 17/12/2008 al n. 8209 serie 3;

VISTA la nota dell'ATO prot. n. 165/2009 con cui si comunica che il Consorzio con Del. n. 5 del 21/01/2009 ha approvato la modifica dell'art. 9 della Convenzione come di seguito:

“1. L'ATO organizza, ai sensi dell'art. 49, comma 1 della L.R. n. 26/03, il S.I.I., separando obbligatoriamente l'attività di gestione di reti ed impianti dall'attività di erogazione dei servizi.

2. La gestione di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali spetta ai proprietari secondo principi e modalità previsti dalla vigente normativa.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. 26/03, i proprietari e gestori pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione del soggetto erogatore del servizio.

4. Nelle ipotesi di individuazione delle aree di interambito di cui al precedente articolo 8, il Consorzio può procedere all'affidamento del servizio congiuntamente alle altre Autorità interessate dagli interambiti a favore di un medesimo soggetto erogatore.

5. In attuazione delle previsioni di cui al D.Lgs n. 152/06 e di cui all'articolo 6 della L.R. n. 26/03, i rapporti tra gli Enti Locali consorziati ed il soggetto erogatore del servizio sono definiti mediante il Contratto di servizio di cui al successivo articolo 12, stipulato tra il consorzio e l'erogatore medesimo.”.

RILEVATO che deve procedersi all'approvazione della modifica da parte del Consiglio Comunale;

VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 15/06/2004 con cui venivano individuati i Responsabili dei Servizi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico Baggio Arch. Mauro in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9 e voti contrari n. 3 (Reggio Maria Maddalena, Pellizzaro Edi Maria, Chierichetti Gianluigi) espressi nei termini di legge dai n. 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di modificare l'art. 9 della Convenzione del Consorzio ATO che viene riscritto come di seguito:

“1. L'ATO organizza, ai sensi dell'art. 49, comma 1 della L.R. n. 26/03, il S.I.I., separando obbligatoriamente l'attività di gestione di reti ed impianti dall'attività di erogazione dei servizi.

2. La gestione di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali spetta ai proprietari secondo principi e modalità previsti dalla vigente normativa.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. 26/03, i proprietari e gestori pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione del soggetto erogatore del servizio.

4. Nelle ipotesi di individuazione delle aree di interambito di cui al precedente articolo 8, il Consorzio può procedere all'affidamento del servizio congiuntamente alle altre Autorità interessate dagli interambiti a favore di un medesimo soggetto erogatore.

5. In attuazione delle previsioni di cui al D.Lgs n. 152/06 e di cui all'articolo 6 della L.R. n. 26/03, i rapporti tra gli Enti Locali consorziati ed il soggetto erogatore del servizio sono definiti mediante il Contratto di servizio di cui al successivo articolo 12, stipulato tra il consorzio e l'erogatore medesimo.”.

2) Di trasmettere copia della presente all'ATO.

Successivamente, con separata votazione con n. 9 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Reggio Maria Maddalena, Pellizzaro Edi Maria, Chierichetti Gianluigi), espressi nei modi e termini di legge dai n. 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.